



# COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 11

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI CULEX PIFIENS (ZANZARA COMUNE) VETTORE DI INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS.**

### IL SINDACO

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

**Atteso che** le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitare la diffusione;

**Rilevato che** ad oggi si registra una circolazione virale di elevata intensità che rende necessario potenziare le attività di controllo del vettore di competenza dei Comuni;

**Considerato che** nel Comune di Copparo è vigente l'ordinanza Sindacale n. 7 del 3-05-2022 "*Ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, di zanzara tigre (Aedes albopictus) e zanzara comune (Culex spp.). Anno 2022*", i cui contenuti si richiamano integralmente;

**Vista** la precedente ordinanza Sindacale n. 7 del 3-05-2022;

**Vista** la comunicazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna prot 0745627 del 16/08/2022 assunta agli atti del Comune di Copparo con prot. 17783 del

16/08/2022 recante "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'intensa circolazione virale nel territorio regionale" e la relazione tecnica parte integrante della comunicazione che segnala elevati livelli di circolazione virale nel territorio della Provincia di Ferrara e la necessità di alzare ulteriormente il livello di attenzione al fine di prevenire le possibili infezioni da West Nile virus nei confronti dei soggetti più deboli ed esposti della popolazione;

**Rilevato che** la malattia neuroinvasiva da West Nile virus si manifesta prevalentemente negli anziani e in persone affette da patologie croniche e che determinano immunodepressione;

**Considerato** altresì che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende trattamenti larvicidi periodici nei pozzetti presenti sul suolo pubblico e nei focolai attivi in fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

**Considerato** al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus West Nile, vengono richieste misure aggiuntive tra cui l'effettuazione di trattamenti adulticidi negli spazi verdi, fruibili dagli utenti, presso strutture utilizzate da persone per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze derivanti dall'infezione da virus West Nile: popolazione anziana, diabetici, affetti da malattia renale o situazioni di immunodepressione;

**Rilevato che** la circolazione della West Nile virus è ancora più intensa nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna, in questi territori viene chiesto uno sforzo ulteriore, ponendo particolare attenzione ai luoghi dove le persone più suscettibili si concentrano, quali ad esempio, ospedali, strutture socio-assistenziali e luoghi di aggregazione di persone anziane. In queste strutture, qualora siano dotate di spazi verdi circostanti, fruibili dagli utenti nelle ore serali, e situate nei Comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o pedecollinari e collinari delle provincie sopra citate, è necessario che siano effettuati trattamenti adulticidi con cadenza settimanale **fino al 10 settembre 2022**;

**Vista** la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

**Visti** gli artt. 7/bis e 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Vista** la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

**Visto** l'art. 117 del D Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

**Vista** la legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

**Visto** il DPR 6 ottobre 1998 n. 392 Presidi Medico Chirurgici;

**Visto** il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;

**Viste** le “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022”;

#### ORDINA

1. A tutti i soggetti gestori di ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane con presenza di spazi verdi fruibili dagli utenti anche nelle ore serali di **effettuare trattamenti straordinari adulticidi con cadenza settimanale fino al 10 settembre p.v.**, da affidare a ditte specializzate in grado di effettuare gli interventi secondo le specifiche linee guida Regionali disponibili presso il seguente link:

[https://zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/WEB\\_LG\\_adulticidi\\_zanzara\\_2022.pdf](https://zanzaratigreonline.it/Media/58ce6059-09a3-42cd-801c-94996d443c8f/WEB_LG_adulticidi_zanzara_2022.pdf)

#### AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, **sono accertate e sanzionate** secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall’art 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa **da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.**

#### DISPONE

1. che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all’accertamento e all’applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l’Azienda AUSL di Ferrara nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
2. che la documentazione attestante l’effettuazione dei trattamenti straordinari, tramite ditte specializzate, nelle forme e modalità previste dalla presente ordinanza, dovrà essere corredata da tutti gli elementi atti ad attestare i tempi e le modalità di svolgimento del trattamento e dovrà essere conservata presso la sede in cui sono stati eseguiti i trattamenti e a disposizione degli organi di vigilanza, di cui al precedente punto;
3. che **l’efficacia** temporale del presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione dello stesso **fino al 10 settembre 2022**, fatte salve ulteriori determinazioni in relazione all’andamento delle condizioni meteo-climatiche.
4. La trasmissione della presente ordinanza agli ospedali, case di cura, Hospice, CRA, RSA, case di riposo, comunità alloggio, case famiglia, centri diurni, centri sociali e altri luoghi di aggregazione di persone anziane del Comune di Copparo.

#### INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della regione Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Lamborghini dell’Ufficio Tecnico Energia e Ambiente Comune di Copparo.

Lì, 18-08-2022

IL SINDACO  
Pagnoni Fabrizio  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)